

Manuale completo sugli incentivi del D.Lgs. 127/2015 con anche la fatturazione elettronica tra privati (B2B)

Collana DocPaperless – v5.1 del 15 febbraio 2016

Un manuale o guida pratica per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per approfondire in modo completo le novità in materia di fatturazione elettronica tra privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio e sulle novità introdotte dall'attuazione del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 in merito all'opzione al regime premiale di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, anche rispetto ai nuovi adempimenti disposti dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193.

La guida è aggiornata alla Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, al Decreto dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, al Provvedimento direttoriale n. 212804 del 1 dicembre 2016, alla Legge di conversione n. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in GU n. 282 del 2/12/2016), alle nuove funzionalità attive nella piattaforma "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e alla Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016.



DocPaperless

Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

*Questo documento è stato ideato e redatto dallo **Studio F. Lupone** che crede fortemente nel valore della **diffusione di una cultura e di una competenza digitale** in Italia. Se ritieni il presente documento uno strumento di utilità e ti piace, distribuiscilo e condividilo con i tuoi dipendenti, partner ed amici e non dimenticare di seguire e sostenere sempre **le news di DocPaperless** e di seguirlo sui social **LinkedIn, Twitter e Facebook**. Il documento potrà subire degli aggiornamenti nel tempo a causa della possibile evoluzione normativa. Stay Tuned. **Entra nel nuovo Gruppo LinkedIn "Digitale e Dematerializzazione"** per rimanere aggiornato. Aggiungi anche la tua passione alla nostra. Grazie!*

INDICE DEL MANUALE IN FORMA DI FAQ

- 1) Perché in generale conviene la fatturazione elettronica rispetto alla mera trasmissione dei dati delle fatture?
- 2) Perché le novità fiscali del D.Lgs. 127/2015 vanno lette ed interpretate con attenzione?
- 3) Perché l’emanazione del D.Lgs. 127/2015 e come funziona l’opzione?
- 4) Chi esercita l’opzione prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 quale obbligo operativo deve rispettare?
- 5) Quali sono gli incentivi e le semplificazioni per il contribuente che esercita la predetta opzione?
- 6) In quale modalità posso soddisfare l’obbligo operativo di trasmissione dati previsto per il contribuente che opziona?
- 7) Come avviene la modalità di trasmissione dati per soddisfare l’opzione mediante la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B tramite sistema di interscambio?
- 8) Casi operativi di interesse nell’ambito della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche B2B tramite sistema di interscambio?
- 9) Come avviene la modalità di trasmissione dati per soddisfare l’opzione mediante la trasmissione dei file “Dati-Fattura (DF)” al sistema ricevente dell’Agenzia?
- 10) Quali sono i primi chiarimenti della Circolare n. 1/E in relazione alla corretta compilazione del file “Dati-Fattura” da trasmettere all’AE?
- 11) Cosa stabilisce la Circolare n. 1/E in merito ai casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)?
- 12) Quali sono le ulteriori regole in merito alla compilazione, trasmissione dei file “Dati-Fattura” e alla consultazione dei dati?
- 13) È vero che il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche?
- 14) Perché sono rilevanti le disposizioni introdotte dall’art. 4 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 recanti misure urgenti per il recupero dell’evasione?

- 15) Sono previsti dei crediti d'imposta per i soggetti di minori dimensioni?
- 16) Cosa prevede l'opzione del contribuente per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e come può essere soddisfatta?
- 17) Cosa prevede l'obbligo per il contribuente della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante distributori automatici?
- 18) Conclusioni: ma cosa mi conviene fare?
- 19) Lo studio F. Lupone di "Digital Compliance"

PERCHÉ IN GENERALE CONVIENE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA RISPETTO ALLA MERA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE?

Nell'ambito delle relazioni commerciali tra privati la fatturazione elettronica è un processo che genera una **riduzione dei costi operativi** e può generare **diversi benefici a valore aggiunto** nell'attività di un operatore economico, soprattutto se la si paragona alla mera trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Amministrazione Finanziaria al fine di soddisfare una misura di contrasto antievasiva.

La fatturazione elettronica è di fatto **il driver** per digitalizzare l'intero ciclo degli acquisti e per **relazionarsi in una modalità nuova con i propri partner commerciali**, migliorandone la comunicazione e la relazione business in generale.

La trasmissione elettronica della e-fattura può permettere **la certificazione della data di messa a disposizione al destinatario e della data di ricevimento della fattura**, utile per gli effetti giuridici dell'emissione e quindi per il corretto calcolo degli eventuali interessi debitori e per una corretta integrazione con i servizi finanziari evoluti (anticipi fattura, ecc.).

Gestire la e-fattura come un file strutturato XML significa **ridurre le attività operative di data entry e registrazione contabile**, in quanto divengono automatizzate dalle funzionalità del proprio software gestionale.

Con **l'opzione da parte del contribuente**, al regime di trasmissione telematica previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, **la fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI) diventa anche un ottimo veicolo per ottenere gli incentivi fiscali e la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili**, disciplinati dal citato Decreto Legislativo, modificati dalla conversione in Legge del D.L. 193/2016 e meglio circostanziati dal DMEF 4 agosto 2016. Si spera, inoltre, **che in futuro i predetti incentivi**, descritti nel seguito della guida, **possano aumentare** e riferirsi ancor di più specificatamente ai soggetti che eseguono fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Gestire una transazione commerciale nella modalità elettronica significa avere **la garanzia della disponibilità dei file, poter elaborare le informazioni contenute nei documenti digitali**, poter ottenere i diversi **esiti e stati della transazione elettronica utilizzando anche cruscotti di monitoraggio e reporting**, **ottimizzare la disputa per l'accettazione o rifiuto della fattura**, diminuendo in tal modo gli errori umani tipici della gestione cartacea.

Avere a disposizione i flussi di informazione delle fatture di acquisto in forma elaborabile ed aggregata **permette di implementare nuovi strumenti per il controllo e la razionalizzazione degli acquisti aziendali**.

Inoltre, una gestione nativa digitale rende possibile la condivisione dei documenti anche con altri stakeholders (società di recupero crediti, commercialisti, altre società di un Gruppo, partner del proprio business, ecc.) ed una **esibizione nella modalità telematica all'autorità competenti**. A tal proposito, l'intenzione del Legislatore contenuta nel D.Lgs. 127/2015 e nel D.M. 4 agosto 2016 è proprio quella di sfruttare la gestione elettronica per **adottare modalità di controllo a distanza (remotizzate)**, lasciando i contribuenti più liberi di concentrarsi sul proprio business evitando di ritrovarsi i verificatori fisicamente in azienda per diverso tempo.

In conclusione, ad avviso dello scrivente, **i vantaggi più interessanti** generabili nel medio-lungo termine con l'attivazione dei processi di fatturazione elettronica, in particolare per le imprese, saranno principalmente:

- l'accesso a nuovi servizi finanziari innovativi di e-invoice trading e cash management, con il finanziamento del capitale circolante mediante modelli flessibili e a più basso costo di anticipo fatture, di reverse factoring evoluto, di assicurazione del credito, di aste elettroniche per l'anticipo fatture pro soluto, ecc;
- l'integrazione con il sistema bancario e dei pagamenti elettronici, potendo gestire un flusso telematico di rendicontazione giornaliera degli incassi e dei pagamenti delle fatture;
- l'integrazione della fattura con l'e-Procurement, quindi principalmente con ordini di acquisto/contratti e documenti di trasporto.

A tal riguardo, la raccomandazione soprattutto per le imprese più strutturate, è di ragionare in futuro sempre più in ottica di sistema di controllo di gestione in ambito contabile, in conformità ai chiarimenti della Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, ossia strutturare un percorso (una pista di collegamento affidabile) che sia in grado di documentare, passo per passo, la storia di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario (ad esempio, un ordine d'acquisto), fino al suo completamento (che può essere, ad esempio, la registrazione finale nei conti annuali). Lo scopo è quello di permettere così di creare un collegamento logico tra i vari documenti del processo amministrativo (creazione e mantenimento nel tempo dei riferimenti incrociati tra i documenti prodotti nel corso di tali processi e l'adozione di registri di controllo nel proprio software gestionale contabile per dimostrare l'immodificabilità dei documenti e dei dati che riguardano una cessione di beni/prestazione di servizio ed il loro collegamento).

In ultimo, attivare la fatturazione elettronica per un'impresa è semplicemente stare al passo con i tempi, in quanto è dovuto sapere che la Commissione europea sta spingendo proprio in tale direzione ed un obiettivo al 2020 è che la modalità elettronica diventi negli Stati membri UE la modalità

prioritaria per lo scambio dei documenti commerciali anche tra i privati, quindi per un'impresa competitiva dovrebbe valere sempre la regola del proverbio popolare: “*chi prima arriva meglio alloggia*”, anche perché è plausibile ipotizzare che negli anni successivi al 2020 il Legislatore europeo e di riflesso quello nazionale disporranno l'**obbligatorietà** della fatturazione elettronica anche per i soggetti privati.

Infine, un'impresa deve essere consapevole che i vantaggi rilevanti non potranno mai essere ottenuti con la mera trasmissione telematica all'Agazia delle Entrate dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, senza adottare un processo più ampio e graduale di digitalizzazione delle relazioni di business tra fornitore e cliente mediante la fatturazione elettronica B2B tramite Sistema di Interscambio.

PERCHÉ LE NOVITÀ FISCALI DEL D.LGS. 127/2015 VANNO LETTE ED INTERPRETATE CON ATTENZIONE?

In Italia, ormai troppo spesso, vengono emanate le norme rendendole complesse, confuse e l'attuazione è dettata da provvedimenti e decreti ministeriali che arrivano all'ultimo momento con un ritardo irrispettoso. Altresì, troppo spesso le disposizioni sono da interpretare in raccordo con altri decreti, rendendo l'impianto normativo troppo articolato.

Questo è proprio il caso del **D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015**, la cui attuazione è avvenuta fino ad oggi mediante l'emanazione di quanto segue:

- **Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 agosto 2016**
Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Decreto pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2016.
- **Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016**
Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.
- **Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017**

Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti.

- **Pubblicazione sul sito www.fatturapa.gov.it delle nuove specifiche sul formato, sui controlli e sul Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica anche verso i privati oltre che verso la PA, valide a partire dal 1 gennaio 2017.**

- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 212804 del 1 dicembre 2016**
Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016**
Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione.

- **Decreto dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016**
Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210183 del 29 novembre 2016**
Modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016**
Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

derivanti dall'utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il Provvedimento è stato modificato nelle specifiche dal Provvedimento del 29 novembre 2016 indicato precedentemente.


- **Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 116/E del 21 dicembre 2016**

Consulenza giuridica. (Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta – invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

- **Specifiche tecniche – Sito Fatture e Corrispettivi**

Documentazione relativa alle specifiche tecniche Fatture e Corrispettivi pubblicata sul sito dell'Agencia delle Entrate

Inoltre, le opportunità introdotte dal D.Lgs. 127/2015 vanno assolutamente interpretate in raccordo e alla luce delle disposizioni contenute nell'**art. 4 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193** convertito in Legge con modificazioni (Legge n. 225 del 1 dicembre 2016).



In relazione al **Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016** si evidenzia che **nella conversione in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016**, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno apportato alcune modifiche rilevanti rispetto al decreto originario, contenuti nella presente Guida. Di rilievo, poi, la recente **Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate** che il 7 febbraio 2017 ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla trasmissione telematica all’AE dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista sia dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 che dall’art. 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 193.

Rispetto ad un quadro normativo così articolato, si spera che la **guida DocPaperless** possa semplificarne la comprensione e supportare i ragionamenti correlati per ciascun contribuente. A tal riguardo, la guida nel proseguo cerca di suddividere logicamente tramite l’utilizzo delle FAQ determinati aspetti normativi e procedurali al fine di semplificarne la trattazione.

PERCHÉ L’EMANAZIONE DEL D.LGS. 127/2015 E COME FUNZIONA L’OPZIONE?

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2015 ed attuativo dell’art. 9 della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, è stato emanato **per seguire l’indirizzo dell’organismo europeo OCSE**, secondo cui le Amministrazioni fiscali degli Stati membri UE devono cambiare pian piano veste passando da “controllori” a “conoscitori”. Per attivare tale cambiamento, le Amministrazioni devono adottare nuove misure di contrasto all’evasione in cambio di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali per il contribuente, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, al fine di ridurre i controlli e le verifiche *ex post* sul soggetto passivo, facendo prevalere al contrario **un’acquisizione ed elaborazione sempre più in tempo reale dei dati delle transazioni commerciali rilevanti ai fini IVA.**

L’art. 1 comma 3, del D.Lgs. prevede **la facoltà per i contribuenti**, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2017 **di esercitare l’opzione** per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, anche mediante la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

L’opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.




Solo per le operazioni riferite al periodo d'imposta 2017 ed i quattro anni successivi, il Provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016 ha prorogato il termine iniziale di esercizio dell'opzione di tre mesi, **quindi i contribuenti avranno tempo fino al 31 marzo 2017**.

Se l'opzione non è revocata, **essa si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio**. Anche la revoca dell'opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

Si evidenzia che se l'attività svolta dal contribuente è quella o anche quella **della vendita al dettaglio**, per poter usufruire dei benefici di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 127/2015 è necessario esercitare l'opzione **anche per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi** mediante Registratore Telematico.

I contribuenti che intendono esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e/o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture **possono farlo online accedendo alla piattaforma "Fatture e corrispettivi", dal sito internet delle Entrate**, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (si consiglia di vedere la sezione "Assistenza" della piattaforma).



Inoltre, anche **gli intermediari**, intesi come i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (**ex art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/98**), come Caf e professionisti abilitati, possono esercitare in nome e per conto dei propri clienti (quindi delegati dai contribuenti) le opzioni previste dalla normativa.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il **Comunicato Stampa del 24 gennaio 2017** e poi lo ha anche chiarito nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

CHI ESERCITA L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS. 127/2015 QUALE OBBLIGO OPERATIVO DEVE RISPETTARE?

Il contribuente che esercita l'opzione di cui **all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015** è **obbligato**, in riferimento ai periodi in cui è valida l'opzione, **a trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazioni.**

Come precisato nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, i predetti dati possono essere automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, **trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio**. Nel caso in cui **non tutte** le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l'opzione può inviare i dati relativi alle altre fatture, o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei dati fattura. A tal riguardo il Provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016 ha definito quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate a seguito dell'esercizio dell'opzione, il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati e le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

In merito alla **tempistiche di trasmissione dei dati fatture**, si precisa che i termini di trasmissione **non sono ancora definitivi** per il 2017 e comunque **saranno identici** sia per i soggetti che esercitano l'opzione che per quelli che non lo faranno. L'Agenzia delle Entrate, infatti, **adeguerà i termini** stabiliti dal Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 **allineandoli a quelli fissati** dal Decreto Legge 193/2016, anche nel caso in cui i termini delle comunicazioni dovessero essere modificati.

Al momento, il Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, stabilisce che **a regime** i predetti dati devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La trasmissione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Tuttavia, **almeno per il primo anno 2017** saranno previsti **invii semestrali** con le due scadenze 18 settembre 2017 (I Semestre) e 28 febbraio 2018 (II Semestre), sulla base delle novità emerse **durante Telefisco 2017**, in cui il vice ministro Luigi Casero ha annunciato che nella conversione del D.L.

244/2017 (cosiddetto Milleproroghe 2017) sarà prevista una **deroga alla scadenza della comunicazione dati fattura (art. 21 D.L.78/2010 e art. 1 del D.Lgs. 127/2015)**

Prima di approfondire le due modalità operative possibili per trasmettere i dati all'Agenzia previsti dall'opzione art. 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015 è prioritario capire i vantaggi e le semplificazioni per i contribuenti che esercitano l'opzione.

QUALI SONO GLI INCENTIVI E LE SEMPLIFICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE CHE ESERCITA LA PREDETTA OPZIONE?

Il contribuente che esercita l'opzione **può usufruire delle seguenti agevolazioni:**

- Abolizione dell'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, prevista dall'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193.
- Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).
- Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche "da remoto", secondo quanto disposto dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell'attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
- Riduzione di due anni dei termini di accertamento, in relazione all'accertamento ai fini dell'IVA, mentre per le imposte dirette è limitata ai soli redditi d'impresa o di lavoro autonomo. In sede di conversione in legge del D.L. 193/2016 sono stati previsti due anni al posto di un o per rafforzare ancor di più l'effetto premiale per chi esercita l'opzione.
Si evidenzia che la riduzione di due anni è valida solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 agosto 2016, ossia mediante modalità di pagamento tracciabili (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti. Altresì, l'art. 4 comma 1 del Decreto MEF

del 4 agosto 2016 prevede che per rendere effettiva la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento i contribuenti comunichino, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti sulla tracciabilità dei pagamenti nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, secondo la modalità di comunicazione che sarà definita con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono annualmente approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.

- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che comunque è stato già previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dall'art. 4 del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, che comunque è stato già previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dall'art. 4 del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione "Black List", che comunque è previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dalla conversione in legge del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa agli acquisti di beni da San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione ex art. 16 del D.M. del 24 dicembre 1993, che comunque è previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dalla conversione in legge del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.

L'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce, altresì, un'**ulteriore riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, ma solo per determinate categorie di soggetti**, individuate dal Decreto MEF del 4 agosto 2016, quali:

- **gli esercenti arti e professioni:** ossia coloro che svolgono in via abituale, anche se non esclusiva, in forma individuale o in forma associata, attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente;
- **le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata**, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/73;
- **tutte le imprese ma limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi.**

Per i predetti contribuenti la **ulteriore riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, da sommarsi** ai precedenti incentivi validi per tutti i contribuenti che opzionano, si raffigura in:

- Poter fruire di un programma di assistenza e differenziato dell’Agenzia, tramite cui sono messi a disposizione del contribuente, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA.
- Abolizione dell’obbligo di registrazione delle fatture di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72 e dell’obbligo di registrazione degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/72.
- Abolizione del’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi.

IN QUALE MODALITÀ POSSO SODDISFARE L’OBBLIGO OPERATIVO DI TRASMISSIONE DATI PREVISTO PER IL CONTRIBUENTE CHE OPZIONA?

Un contribuente che opziona ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 **può trasmettere i dati** relativi alle fatture emesse e ricevute, nonché alle bollette doganali e alle relative note di variazione, **nelle seguenti due modalità, alternative e non esclusive l’una dell’altra:**

- 1) TRASMETTERE E RICEVERE FATTURE ELETTRONICHE XML TRA PRIVATI MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO.
- 2) TRASMETTERE GLI XML “DATI-FATTURA (DF)” VERSO IL SISTEMA RICEVENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Prima di approfondire le due modalità nelle prossime FAQ, è importante sottolineare i seguenti aspetti generali relativi all’ambito dell’opzione:

- I soggetti che utilizzano il Sistema di Interscambio (**modalità 1**) per emettere e ricevere, anche in parte, le e-fatture tra privati possono non trasmettere telematicamente i dati di quelle fatture, in quanto l’Agenzia acquisisce i dati direttamente dalle fatture elettroniche veicolate mediante SdI.

- Il modello di trasmissione dati previsto per i contribuenti che esercitano l'opzione **è flessibile**, nel senso che le due modalità indicate **non sono esclusive** l'una dell'altra, ossia il contribuente, tramite un Intermediario, può decidere di trasmettere e/o ricevere una parte delle fatture elettroniche tramite SdI e può inviare telematicamente il file DF ossia "Dati-Fattura" entro massimo i termini prestabiliti dal Provvedimento. È importante sottolineare che **per i dati relativi ad una medesima fattura, questi potrebbero essere trasmessi, senza alcun blocco o segnalazione di errore da parte dell'Agenzia, anche con entrambe le due modalità in modo ridondante.**
- Per il contribuente che esercita l'opzione, in caso di omissione della trasmissione o invio dei dati incompleti o inesatti, è prevista la cessazione degli effetti premiali ed eventuali sanzioni amministrative.
- Il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una disposizione in relazione agli obblighi di conservazione **ai soli fini fiscali** previsti dall'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. n. 146 del 17 giugno 2014), che si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e **memorizzati** dall'AE.

I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, **saranno stabiliti con apposito Provvedimento direttoriale che deve essere ancora emanato.**

A tal riguardo, una volta che sarà emanato il Provvedimento e letto bene, si consiglia i contribuenti di **valutare attentamente i propri obblighi di conservazione decennali per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) al fine di garantire l'efficacia probatoria delle fatture elettroniche.**

Si sottolinea che, nell'ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, **solo per i soggetti** che attivano e usufruiscono del **servizio gratuito "Fatture e Corrispettivi"** per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche mediante SdI viene erogato dall'Agenzia e Sogei un servizio di conservazione a norma con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l'indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione, per tutti gli altri contribuenti si parla di **mera acquisizione e memorizzazione dei dati delle fatture e non di conservazione** quindi gli obblighi di conservazione si intendono automaticamente soddisfatti **ai soli fini fiscali** previsti dall'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 **e non ai fini civilistici.**

Non è parimenti applicabile l'art. 43 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., **al caso della fatturazione elettronica tra privati e mediante Sistema di Interscambio** in quanto il documento informatico fattura non è conservato per legge dall'Agenzia o da Sogei, **ma ne è solo memorizzato un insieme dei suoi dati** (ad eccezione di quelli, come già indicato, che hanno attivato il servizio gratuito "Fatture e Corrispettivi" per cui, al contrario, avviene una conservazione digitale conforme alla normativa vigente).

- I contribuenti che esercitano l'opzione sono **esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (art. 21 del D.L. 78/2010) **ma si evidenzia che come per tutti gli altri contribuenti permane l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (art. 21-bis del D.L. 78/2010) secondo le disposizioni dell'art. 4 comma 2 del D.L. n. 193/2016.
- Il Sistema di Interscambio è **aperto ed utilizzabile anche** da parte di tutti quei soggetti che intendono trasmettere e ricevere fatture elettroniche tra privati **ma senza esercitare l'opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015, quindi senza ricevere in cambio alcun incentivo fiscale e quindi essendo obbligati ad adempiere alla comunicazione dati fatture emesse e ricevute** (art. 21 del D.L. 78/2010). Secondo i chiarimenti della **Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017** anche in questo caso i dati delle fatture emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio sono acquisiti e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

COME AVVIENE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI PER SODDISFARE L'OPZIONE MEDIANTE LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B TRAMITE SISTEMA DI INTERSCAMBIO?

La trasmissione e/o la ricezione delle **fatture elettroniche ordinarie (PR) o semplificate (PRS)** mediante **Sistema di Interscambio**, può avvenire dal 1 gennaio 2017 secondo i tracciati pubblicati e conformi al tracciato XML già in uso nelle relazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni.

Il processo di fatturazione elettronica **tra privati è praticamente simile a quello verso la PA** (inclusi i messaggi di notifica ad eccezione della sola notifica AT "Attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito" in quanto nel B2B non si ritiene necessaria). Parimenti al processo FatturaPA, anche per la fatturazione elettronica tra privati **sarà possibile usufruire dei servizi di intermediazione sia nel ciclo attivo che nel ciclo passivo da parte di soggetto terzi Intermediari.**

La e-fattura sarà veicolata da SdI verso il destinatario (cessionario/committente) o verso il suo intermediario tramite:

- PEC valorizzando il campo <PECDestinatario> nel file e-fattura XML e contestualmente il campo <CodiceDestinatario> viene valorizzato con il valore convenzionale “nullo” di 7 zeri 0000000;

o in alternativa

- tramite la valorizzazione del campo <CodiceDestinatario> nel file e-fattura XML con un valore di 7 caratteri, **diverso da 0000000**, e **attribuito dal SdI in fase di eventuale accreditamento del canale di ricezione**. Il soggetto che accredita il canale di ricezione ha diritto ad un massimo di 100 Codici Destinatario.

Il canale di ricezione può essere accreditato da un intermediario (che poi a sua volta trasmette il documento al cessionario/committente) o **direttamente dal soggetto cessionario/committente**.



Per fare un esempio concreto nel caso di intermediazione, una volta accreditato il canale di ricezione con lo SdI l’intermediario ottiene il proprio CodiceDestinatario (anche più di uno se lo desidera), poi l’intermediario lo comunica ai propri clienti, che nella transazione commerciale elettronica sarebbero i cessionari/committenti. Questi a loro volta comunicano il Codice Destinatario ai Cedenti/Prestatori (Fornitori) che in fase di generazione della e-fattura lo valorizzano nell’apposito campo del XML al fine di permettere allo SdI di veicolare correttamente la e-fattura B2B.

A tal riguardo si specifica che sul sito del Sistema di Interscambio, è stato pubblicato un avviso nell’home page e pubblicate le specifiche e la documentazione relativa.

Più nel dettaglio, il formato *fatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è **stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire da gennaio 2017**.

Nella sezione Documentazione FatturaPA sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Schema del file xml FatturaPA versione 1.2
- Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.2
- Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2

Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica ordinaria tra privati (PR), secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.

Per la fatturazione elettronica semplificata tra privati (PRS), si sottolinea che la e-fattura semplificata potrà essere sempre veicolata dal Sistema di Interscambio, al pari dell'ordinaria, ma per quanto concerne le specifiche sul suo tracciato bisogna far riferimento all'allegato al Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016:

- Allegato -XML-FE-semplificata

Nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.4
- Elenco controlli versione 1.4

N.B. Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, **dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire da gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML FatturaPA v1.2 ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.**

In particolare, le modifiche presenti nel tracciato FatturaPA versione 1.2, valida a partire dal 1 gennaio 2017 rispetto alla versione attuale del tracciato 1.1, sono le seguenti:

- Aggiunto l'elemento PECDestinatario in type DatiTrasmissioneType
- Modificato type CodiceDestinatarioType dell'elemento CodiceDestinatario per recepire da 6 a 7 caratteri in caso di FPR12
- Modificato type FormatoTrasmissioneType dell'elemento FormatoTrasmissione per recepire gli elementi FPA12 e FPR12
- Aggiunto elemento StabileOrganizzazione in type CessionarioCommittenteType

- Aggiunto elemento RappresentanteFiscale in type CessionarioCommittenteType
- Aggiunto type RappresentanteFiscaleCessionarioType
- Aggiunto valore MP22 “*Trattenuta su somme già riscosse*” in type ModalitaPagamentoType
- Aggiunto valore N7 in type NaturaType per gestire il caso di “*IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)*”
- Modificato type IBANType dell’elemento IBAN per recepire da 15 a 34 caratteri.

A tal riguardo si rammenta che dovrà essere integrato anche il corrispondente **visualizzatore** (file foglio di stile .xslt) delle FatturePA versione 1.2, al fine di rendere visibili le e-fatture v. 1.2 in una forma leggibile all’uomo.

In conclusione, un soggetto che ha esercitato l’opzione dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 può decidere di utilizzare il Sistema di Interscambio **per trasmettere e/o ricevere tutte le e-fatture emesse e/o ricevute o solo una parte.** L’importante è che i dati delle restanti fatture emesse e/o ricevute non veicolate mediante lo SdI ma trasmesse al cessionario/committente attraverso i canali attualmente in uso (ad esempio postalizzazione, pec, mail, messa a disposizione su portale, EDI, Peppol, ecc.) siano poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate, ad esempio mediante l’altra modalità di trasmissione dei file “Dati-Fattura” entro massimo i termini previsti e secondo le specifiche del Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016.

Naturalmente, al fine di massimizzare i benefici tangibili e intangibili generabili nel medio-lungo termine, la raccomandazione è quella di **impiegare il più possibile la fatturazione elettronica tra privati mediante il Sistema di Interscambio,** cercando di iniziare ad avere un approccio coraggioso ed innovativo al fine di digitalizzare la relazione di business con i propri partner commerciali (clienti e fornitori).

CASI OPERATIVI DI INTERESSE NELL’AMBITO DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B TRAMITE SISTEMA DI INTERSCAMBIO?

Una domanda operativa che molti si pongono è la seguente: **ma il destinatario della fattura elettronica B2B, con cui non ho fatto alcun accordo/comunicazione, come si deve comportare quando riceve senza saperlo una fattura elettronica xml, è obbligato ad accettarla o può anche rifiutarla?**

Per rispondere in modo competente al quesito è doveroso evidenziare che il quadro normativo sulla fatturazione elettronica tra privati si basa sulle semplificazioni e modifiche agli **artt. 21 e 39 del D.P.R. 633/72** in merito alla fatturazione elettronica e la conservazione nelle operazioni di fatturazione a partire dal 1 gennaio 2013, introdotte dall'art. 1, co. 324-335 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosiddetta “Legge di stabilità 2013”.

In particolare, la successiva **Circolare interpretativa n. 18/E del 24 giugno 2014** ha avuto il merito di chiarire vari aspetti, tra i quali il seguente concetto.

Il soggetto cedente/prestatore è svincolato del comportamento del destinatario della fattura nel senso che non è più necessario un accordo formale, precedente o successivo, alla fatturazione fra le parti, ma per accettazione del ricevente è valida **un'accettazione tacita del ricevente manifestata con un comportamento concludente attraverso la trattazione della fattura ricevuta.**

Il destinatario della fattura elettronica **può decidere o meno di “accettare” il processo elettronico**, in maniera formale (ad esempio con un accordo tra le parti) o mediante **un comportamento concludente**. In particolare, quest'ultimo qualora non accetti il processo elettronico ai fini fiscali, potrà materializzare il documento, garantendone la leggibilità, invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, **la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente** per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come “elettronica” (**pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione**).

Quindi tradotto operativamente, in assenza di accordo, il cedente/prestatore può iniziare a trasmettere le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio valorizzando il campo PEC destinatario. Il ricevente può avere tre comportamenti:

- 1) riceve la fattura via PEC da SdI la visualizza mediante il link al **foglio di stile (visualizzatore)** e la tratta (la qualifica) come una fattura elettronica quindi la registra automaticamente nel proprio gestionale contabile e la conserva digitalmente, pagando la fattura se non vi sono contestazioni nel contenuto della stessa.
- 2) riceve la fattura via PEC da SdI la visualizza mediante il link al **foglio di stile (visualizzatore)** e la tratta (la qualifica) come una fattura analogica, quindi la stampa su carta, la registra con timbro in modalità analogica e la conserva su carta. Poi potrebbe decidere in qualsiasi momento di digitalizzarla e conservarla in modalità sostitutiva ma deve rispettare l'art. 4 del D.M. 17 giugno 2014
- 3) riceve la fattura via PEC da SdI e la rifiuta comunicandolo subito al cedente/prestatore che gliela dovrà inviare tramite canale ordinario (mail, pec, poste, ecc).

Con una buona comunicazione tra le parti commerciali (cedente/prestatore e cessionario/committente) a mio avviso si dovrebbe riuscire nel tempo a limitare i casi al 1) e 2) senza

alcun tipo di rifiuto, ma adottando dei comportamenti concludenti corrispondenti alle esigenze del ricevente.

Un altro caso di interesse da evidenziare, è che il mercato sta ipotizzando la possibile modalità “creativa” di **autospedizione delle copie informatiche delle fatture** mediante il Sistema di Interscambio ad una propria casella pec, nei casi in cui **il cessionario/committente sia una soggetto senza partita iva (consumer) o un soggetto estero** inviando a quest’ultimi la fattura analogica originale mediante i canali trasmissivi tradizionali (mail, poste, pec, messa a disposizione su portale web, EDI, Peppol, ecc.). La predetta modalità di autospedizione, **che ha l’esclusiva finalità di trasmettere i dati fatture mediante fatturazione elettronica tramite SdI** al posto di utilizzare il file Dati-Fatture, è operativamente possibile in quanto l’Agenzia delle Entrate non può controllare la corrispondenza tra indirizzo pec e cessionario/committente (se ne è parlato anche nell’ambito dei lavori del Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica).

Tuttavia, la considerazione dello scrivente è che, oltre a sporcare i dati statistici del Sistema di Interscambio con una finta fatturazione elettronica tra privati, ciascun contribuente **deve essere consapevole che così facendo sta attivando due canali paralleli di flussi di fatture**, uno originale verso il cessionario/committente e l’altro con auto spedizione della copia elettronica verso l’Agenzia delle Entrate. Naturalmente il contenuto fiscalmente rilevante dei flussi **dovrà essere mantenuto identico**, quindi in caso di errori, variazioni e contestazioni da parte del cessionario/committente oltre a modificare la fatturazione verso il committente/cessionario va variata anche (con emissione di nota di variazione) anche verso il Sistema di Interscambio. A tal riguardo si ricorda che il SdI quando riceve una fattura ne acquisisce i dati e ne calcola la presunzione della liquidazione Iva, quindi fondamentalmente Iva a debito e a credito, quindi **i due flussi paralleli**, quello reale e quello virtuale, **dovranno rimanere allineati**.

COME AVVIENE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI PER SODDISFARE L’OPZIONE MEDIANTE LA TRASMISSIONE DEI FILE “DATI-FATTURA (DF)” AL SISTEMA RICEVENTE DELL’AGENZIA?

Come già anticipato, la seconda possibile modalità per trasmettere i dati delle fatture da parte di un contribuente che ha esercitato l’opzione è quella di trasmettere telematicamente i file DF ossia “Dati-Fattura” al Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate.

I file nel formato XML “Dati-Fattura” generati secondo il tracciato e le specifiche del Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 **possono essere trasmessi in maniera distribuita nel tempo**,

naturalmente sempre in relazione al periodo di riferimento (ad esempio il trimestre) ed entro il termine massimo fissato dalla norma per quel periodo.


Per approfondire il tracciato, i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate alla ricezione dei file e la modalità di trasmissione dei file DF, è necessario fare riferimento al Provvedimento direttoriale seguente ed ai suoi allegati:

- Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016
 - Allegato - Modalità di trasmissione dati fattura
 - Modalità di accreditamento del canale per la trasmissione dei file Dati-Fattura
 - Allegato - Specifiche tecniche dati fattura
 - DatiFattura_v1.0.xsd
 - Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls
 - Allegato - Modalità di consultazione dei dati

Le regole tecniche relative a come valorizzare il contenuto del file Dati-Fattura, da trasmettere in formato elettronico XML all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. legislativo 127/2015, sono disciplinate nell’allegato Specifiche tecniche dati fatture.

Il file DF nel formato XML è interamente delimitato dall’elemento radice chiamato **DatiFattura** ed è composto da una sequenza di elementi complessi:

- 1- DATI DI TESTATA - **DatiFatturaHeader**
- 2- DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – **DTE**
- 3- DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – **DTR**
- 4- DATI DI ANNULLAMENTO – **ANN**



Il blocco dati **DTE** deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a **fatture e relative note ‘emesse’**. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle ‘autofatture’ emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità; vanno invece inseriti i dati delle autofatture emesse a fronte di autoconsumo/cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’IVA. Inoltre, la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha chiarito che vanno comprese le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, quindi vanno comprese per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ex art. 24 comma 2 D.P.R. 633/72.

La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTR e ANN.

Il blocco dati **DTR** che si stanno trasmettendo fanno riferimento a **fatture/bollette doganali e relative note ‘ricevute’ e registrate oppure alle ‘autofatture’ emesse dal cessionario/committente nei casi in cui:**

1. non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità,
2. abbia effettuato delle importazioni di servizi.

La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 chiarisce, inoltre, che tra le fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72, vanno comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio.

La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTE e ANN.

La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 indica, altresì, che i soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante" di cui D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444).

Infine, la predetta Circolare sottolinea che i dati da inserire nella comunicazione del file "Dati-Fattura" sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del medesimo decreto.

Il blocco dati **ANN** deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo costituiscono un annullamento di dati inviati in precedenza. La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTE e DTR. Il campo "IdFile" da valorizzare in questo blocco è l'identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare, comunicato dal Sistema dell'Agenzia delle Entrate all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Il **Provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016** definisce anche il termine entro cui è consentita la **modifica** dei dati già trasmessi relativi a fatture riferite al medesimo trimestre in "**entro quindici giorni successivi**" al termine di trasmissione di quel trimestre.

QUALI SONO I PRIMI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 1/E IN RELAZIONE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL FILE "DATI- FATTURA" DA TRASMETTERE ALL'AE?

La Circolare n. 1/E chiarisce che le regole di compilazione della comunicazione, descritte nelle specifiche di cui al Provvedimento del 28 ottobre 2016, consentono al contribuente (o al suo intermediario, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) di individuare le informazioni da riportare nel file Dati-Fattura a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto.

Di seguito sono riportati testualmente i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 in relazione alla corretta compilazione del file "Dati fattura" (tracciato xml) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione

a) Indicazioni per le “Fatture emesse”

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (cfr., pagina 18 delle specifiche tecniche “*Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura*”).

Nel dettaglio:

➤ operazioni **escluse**: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N1 - escluse ex art. 15**”.

➤ operazioni **non soggette**: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N2 - non soggette**”.

➤ Operazioni **non imponibili**: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N3 – non imponibile**”.

➤ Operazioni **esenti**: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N4 – esente**”.

➤ Operazioni soggette a **regime del margine/IVA non esposta in fattura**: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura**”.

In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (**articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972**) dalle *agenzie di viaggio e turismo*. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).

Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).

➤ Operazioni soggette a **inversione contabile/reverse charge**: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di

rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – *inversione contabile (reverse charge)*”.

➤ Operazioni soggette a *modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA*: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – *IVA assolta in altro stato UE*”.

Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:

➤ **vendite a distanza** (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;

➤ **prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici** (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.

b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “**inversione contabile (reverse charge)**”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

2. Dato relativo al “numero” del documento

a) Indicazioni per le “Fatture emesse”

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un “*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*”. Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore “0” (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegata al provvedimento “*Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0*”).

3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (cfr., pagina 11 delle specifiche tecniche “*Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva*”). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione. Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

4) Compilazione dei campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui **questi siano presenti** (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

- ✓ stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione

oppure

- ✓ rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

5) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

6) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture

L'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

7) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (*inversione contabile/reverse charge*) e **compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota"**.

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l'IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*.

8) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie

In caso di **cessione di beni** a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, va compilato il campo "Natura" con la codifica "**N3**".

Qualora si tratti invece di **prestazione di servizi**, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo "Natura" va compilato con la codifica "**N2**".

9) Regime forfettario ex lege n. 398/91

Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- ✓ **devono trasmettere i dati delle fatture emesse,**
- ✓ **non devono** trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

In ultimo, un'indicazione importante fornita con la Circolare n. 1/E è che i predetti chiarimenti forniti per la compilazione del file Dati-Fatture **valgono anche** per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

COSA STABILISCE LA CIRCOLARE N. 1/E IN MERITO AI CASI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE (FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC.)?

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il **soggetto dante causa** si è estinto, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) **deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:**

- ✓ i dati delle sue fatture;
- ✓ i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ✓ i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Quanto predetto vale sia per la trasmissione dei dati fattura prevista dall'opzione di cui all'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 127/2017 che per la trasmissione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

QUALI SONO LE ULTERIORI REGOLE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE, TRASMISSIONE DEI FILE "DATI-FATTURA" E ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI?

I dati delle fatture nei file XML DF devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato xml contenente i dati relativi ad una singola fattura emessa o ricevuta;

- b) un file in formato xml contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente;
- c) un file in formato compresso, nel formato ZIP e di dimensioni non superiori a 5 megabyt, contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b).

Con il **Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2017** l’Agenzia ha reso noto che nei prossimi mesi sarà possibile utilizzare un unico file “Dati-Fattura” per trasmettere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di più clienti oppure i dati delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da più fornitori.


Nei casi a) e b) il nome del file DF deve rispettare la seguente nomenclatura

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'*identificativo univoco del soggetto trasmittente*, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la *tipologia file* è rappresentata dal valore fisso “DF”;
- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9]. Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Qualora il file XML venga firmato digitalmente, l'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore “.xml” (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure “.xml.p7m” (nei casi di firma CAdES-BES).



Si segnala che il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate verifica che il file DF trasmesso provenga da un **soggetto “autorizzato”** in quanto stesso soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), ovvero **soggetto incaricato/delegato** dal soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), **secondo le procedure previste dai servizi telematici Entratel e quindi secondo le disposizioni** dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998. In caso di riscontro di un soggetto non autorizzato viene generato il **Codice di scarto 00600** “*Soggetto non autorizzato alla trasmissione*”.

La trasmissione dei file “Dati-Fattura” verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi, è stato pubblicato il seguente utile documento **Accreditamento e richiesta codici destinatario_v1.0**

Da pag. 44 del documento “Allegato – Specifiche tecniche Dati Fattura” è riportato l’elenco dei controlli effettuati (Versione 1.0 - Ottobre 2016) sul file dati fattura (DF) da parte dell’Agenzia.

Le **notifiche** sull'esito dell'elaborazione del file DF da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file dei dati fattura. La notifica di esito generata dall'Agenzia è costituita da un file XML firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES, in cui è dichiarato l'esito dei controlli effettuati sul file e quindi l'esito positivo della presa in carico o in alternativa l'esito di scarto. Di seguito lo schema delle notifiche pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi: **Dati Fattura Notifiche_v1.0**

Inoltre, si segnala che nel documento rappresentazione tabellare del file DF (Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls) è presente una interessante colonna sulla destra in cui è stata eseguita la mappatura con gli elementi presenti nel tracciato del file fattura ordinaria (XMLpa_pr) e del file fattura semplificata (XMLprs).

Infine, il Provvedimento direttoriale prevede una serie di **funzionalità per la consultazione dei dati trasmessi**.

Per accedere alle funzioni di consultazione dei dati delle fatture l'utente deve essere dotato di credenziali Entratel/Fisconline o in alternativa di SPID o della CNS. Tramite le proprie credenziali l'utente può accedere all'interfaccia Fatture e Corrispettivi dalla home page del sito internet dell'Agenzia o dalla pagina dei servizi telematici. In alternativa, dopo essersi autenticato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate può direttamente passare all'interfaccia Fatture e Corrispettivi senza una nuova autenticazione.

Il presupposto per cui l'utente possa utilizzare le funzionalità dell'interfaccia Fatture e Corrispettivi è che abbia associata almeno una partita IVA. L'utente, infatti, può operare per se stesso, o come incaricato o delegato per conto di un altro soggetto.

L'utenza di lavoro selezionata per default è quella corrispondente al soggetto che si è autenticato, ma è possibile, in alternativa, indicare che si intende lavorare come incaricato, delegato o tutore di altri soggetti. In questi casi deve essere selezionato/digitato l'identificativo (codice fiscale o partita IVA) dell'utenza per la quale si intende lavorare.

È possibile consultare:

- i dati acquisiti dalle fatture elettroniche (FE) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi del d.lgs. 127/15, art.1, c.2;
- i dati contenuti nei file "Dati-Fatture - DF" inviati, a partire dal primo gennaio 2017, da coloro che avranno esercitato l'opzione prevista dal d.lgs. 127/15, art.1 c.3.

I dati relativi alla medesima fattura potrebbero essere trasmessi sia come file fattura attraverso il Sistema di Interscambio, sia con i file dati fattura dal cedente e/o dal cessionario.

L'utente può consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e le informazioni che egli stesso ha inviato.

In fase iniziale la predetta consultazione sarà disponibile solo in seguito all'esercizio dell'opzione cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/15

Le modalità di consultazione dei predetti dati, in ultimo, sono indicate nel Paragrafo 4 dell'Allegato – Specifiche di consultazioni dati fattura.

È VERO CHE IL D.LGS. N. 127/2015 HA INTRODOTTO UN SERVIZIO GRATUITO PER LA GENERAZIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

Il decreto legislativo 127/2015 all'**art. 1 comma 1** prevede che l'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1 luglio 2016, metta a disposizione dei contribuenti, **gratuitamente, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.**

Il Servizio è attivo ed individuato sulla home page del sito di AE con il seguente logo:



Il servizio può essere approfondito dai tre link riportati di seguito in cui troverete tutte le informazioni necessarie:

[Info e Assistenza online](#)

[Faq](#)

[Video](#)

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Info e Assistenza online

Home Partecipa - Faq Video Contattaci Vai ai servizi

Cosa ti interessa

<h4>Fatture</h4> <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. generare - trasmettere - conservare le fatture elettroniche2. trasmettere i dati delle tue fatture <p>Vai alla sezione</p>	<h4>Corrispettivi</h4> <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. censire i tuoi registratori telematici ovvero i tuoi distributori automatici ovvero i tuoi dispositivi mobili per la trasmissione dei dati dei corrispettivi2. trasmettere i dati dei corrispettivi3. richiedere certificati digitali (produttori software e hardware) <p>Vai alla sezione</p>
---	--

Gli **Incaricati** possono utilizzare l'applicazione web per la generazione, la trasmissione e/o la conservazione del file fattura in uno dei formati previsti **per conto di un operatore economico** previa formalizzazione dell'incarico. Utilizzano inoltre alcune delle funzionalità di supporto.

Agenzia delle Entrate

Cerca Vai

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Info e Assistenza online

Home Partecipa - Faq Video Contattaci Vai ai servizi

Home / Incaricati

INCARICATI

Utilizzano l'applicazione web per la generazione, la trasmissione e/o la conservazione del file fattura in uno dei formati previsti per conto di un operatore economico previa formalizzazione dell'incarico. Utilizzano inoltre alcune delle funzionalità di supporto.

Flusso operativo "Generazione della Fattura elettronica"
Flusso operativo "Trasmissione della Fattura elettronica"
Fatture - Conservazione - Adesione e Revoca
Fatture - Conservazione - Richiesta di Conservazione ed Esibizione
Flusso operativo "Esercizio delle opzioni"

Partecipa

La tua voce nel nostro sito

Tu suggerisci

Noi pubblichiamo

In particolare, tramite il **Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2017** l'Agenzia ha comunicato **l'introduzione di nuove funzionalità dedicate agli intermediari**, ossia ai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98), **come Caf e professionisti abilitati**, che possono esercitare in nome e per conto dei propri clienti le opzioni previste dalla normativa e operare all'interno dell'area "dati fattura" per generare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti. Nuova funzione attiva anche nell'area "Corrispettivi", all'interno della quale gli intermediari potranno

accreditare i soggetti fabbricanti e i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi.

Il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate si ritiene possa essere un **valido supporto ed un’opportunità** più che altro per gli operatori economici di piccole dimensioni e per gli intermediari.

Si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2017 le fatture tra privati (B2B) generate e trasmesse tramite le funzionalità della predetta interfaccia web di fruizione gratuita dei servizi “Fatture e corrispettivi” sono trasmesse al destinatario mediante la veicolazione del Sistema di Interscambio.

PERCHÉ SONO RILEVANTI LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE DEL 22 OTTOBRE 2016 N. 193 RECANTI MISURE URGENTI PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE?

Dopo l’emanazione delle disposizioni del predetto art. 4, per i contribuenti è **assolutamente più conveniente esercitare l’opzione** secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 **rispetto a dover soddisfare l’obbligo di comunicazione dei dati Iva senza ricevere nulla in cambio**, quindi è auspicabile che in modo graduale saranno in molti ad esercitare l’opzione.

Più in dettaglio, il Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, noto come **Decreto Fiscale e convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016**, ha introdotto le seguenti nuove misure urgenti per contrastare l’evasione, che a partire dal 1 gennaio 2017 vanno a sostituire gli adempimenti comunicativi, attualmente assolti tramite la presentazione annuale del cosiddetto “spesometro integrato o comunicazione polivalente”:

- **Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetta “comunicazione dati fatture” - art. 21 del D.L. 78/2010 che sostituisce lo spesometro annuale)**: in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dal predetto adempimento tutti i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 coglie l’occasione per evidenziare che anche i contribuenti che **non hanno** esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs.

n. 127/15 possono sfruttare il Sistema di Interscambio per trasmettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” **sono acquisiti** dall’Agenzia delle Entrate. Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei dati fatture

Inoltre, la predetta **Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017** individua i soggetti esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione di cui al novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010:

- **Soggetti che si avvalgono del regime speciale dei produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/73)**

I produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l’obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli.

Si ricorda infine, per completezza, che questi ultimi hanno comunque la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

- **Amministrazioni pubbliche**

Le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

- **Soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190**

I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non annotano la

fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

○ **Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi")**

I contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

I **termini** per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, **sono ancora suscettibili di modifica**, dopo che sono già stati modificati dall'iter di conversione in legge del D.L. n. 193/2016.

Durante **Telefisco 2017** il vice Ministro Luigi Casero ha annunciato che con un emendamento nell'iter di conversione del Decreto Legge 244/2016 (cosiddetto Milleproroghe 2017) sarà prevista una deroga alla scadenza della comunicazione dati fatture, con invii semestrali per l'anno 2017.

Scadenzario **presunto** dopo modifiche al Decreto Legge Milleproroghe per il **2017**

18 settembre 2017– I invio Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017 (il 16 settembre è sabato)

28 febbraio 2018 – II invio Comunicazione fatture emesse e ricevute II semestre 2017

Poi a regime la comunicazione dovrebbe diventare trimestrale (con gestione pausa estiva) e quindi in relazione al **2018** sarebbero previste le seguenti scadenze (ma anche in questo caso potrebbero esserci delle future modifiche):

31 maggio 2018 – I invio Comunicazione fatture emesse e ricevute I trim. 2017

16 settembre 2018 – II invio Comunicazione fatture emesse e ricevute II trim. 2017

30 novembre 2018 – III invio Comunicazione fatture emesse e ricevute III trim.2017

28 febbraio 2019 – IV invio Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trim. 2017

I dati, inviati in forma analitica, secondo le medesime modalità stabilite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione del file Dati-Fatture (D.Lgs. 127), comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione.

Si ribadisce che il **formato e le specifiche della comunicazione dei dati fatture** (art. 21 D.L. n. 78/2010) **ricalcheranno le medesime regole e specifiche già definite** per la trasmissione del file “Dati-Fatture” dal provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 utilizzabile solo dai soggetti che hanno esercitato l’opzione art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

Inoltre, un’indicazione importante è che **i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E** per la compilazione del file Dati-Fatture di cui al D.Lgs. 127/2017 (approfonditi nelle precedenti FAQ) **valgono anche** nell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

In ultimo, la conversione in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito che con **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** saranno altresì stabilite le **modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati**, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo Amministrazione finanziaria.

- **Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (cosiddetto “Liquidazioni periodiche Iva trimestrale” - art. 21-bis del D.L. 78/2010)**: i soggetti passivi trasmettono telematicamente, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n. 100/1998, nonchè degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, restando fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità, il tracciato XML e le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei riepiloghi IVA.

Scadenziario per il **2017**

- 31 maggio 2017** – I invio Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva I trim. 2018
- 16 settembre 2017** – II invio Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva II trim. 2018
- 30 novembre 2017** – III invio Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva III trim. 2018
- 28 febbraio 2018** – IV invio Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva IV trim. 2018

Al momento, non sembrerebbero previste modifiche alle tempistiche della comunicazione dati delle liquidazioni IVA, ma conviene comunque rimanere sempre attenti sul “fronte” scadenze.

Il Decreto-Legge dispone che la comunicazione sia presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono **esonerati** dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Viene, altresì, chiarito che in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Si rammenta che i contribuenti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2013, non sono esonerati quindi devono trasmettere le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, ovvero del suo intermediario, le informazioni relative ai dati comunicati con i due adempimenti previsti dall’art. 4 del D.L. 193/2016 al fine di poterle consultare, segnala inoltre eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. Il recupero di tale somme è velocizzato in quanto l’Agenzia effettua i controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Le sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura (comunicazioni dati fatture art. 21 D.L. n. 78/2010) o in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di riepilogo Iva, sono disciplinate dal novellato comma 2-bis dell’art. 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto proprio dal Decreto-Legge 193/2016.

Più in dettaglio, con la conversione in legge del D.L. 193/2016 sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione

dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

SONO PREVISTI DEI CREDITI D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI?

Il decreto legge fiscale n. 193/2016 introduce un credito d'imposta di euro 100 a favore dei contribuenti di **minori dimensioni** in attività nel 2017 che necessiteranno di un adeguamento dei software contabili finalizzato alla predisposizione del file XML delle due predette comunicazioni obbligatorie ai sensi degli art. 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010 . I soggetti ammessi al credito d'imposta sono quelli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico viene sostenuto.

Nella conversione in legge del D.L. n. 193/2016 **è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta di euro 100 per l'adeguamento tecnologico anche per i soggetti di piccole dimensioni che esercitano l'opzione di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 per la trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia.**

Si attribuisce, poi, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano anche l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi

Si precisa che tutti i predetti crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* (co. 1, articolo 21-ter del D.L. 193/2016).

COSA PREVEDE L'OPZIONE DEL CONTRIBUENTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI E COME PUÓ ESSERE SODDISFATTA?

L'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015, prevede, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previo esercizio dell'opzione, quale modalità sostitutiva di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ottenendo in cambio tutti gli incentivi e vantaggi descritti già per chi esercita l'opzione dei dati delle fatture. Il

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 definisce le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici, i termini e la modalità di esercizio dell’opzione.

Il 29 dicembre 2016 è stato pubblicato in G.U. il **Decreto Ministero Economia e Finanze del 7 dicembre 2016** che, in attuazione dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 127/2015, **individua le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.**

COSA PREVEDE L’OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI?

Per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite **distributori automatici** la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono invece **obbligatorie per legge dal 1 aprile 2017** secondo le disposizioni dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 127/2015, modificate dal D.L. 193/2016.

Più in dettaglio, il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall’art. 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, stabilisce che:

- dal **1° aprile 2017** la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria *“per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”*;
- *“con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti **termini differiti**, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, **in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici**“.*

Il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016** definisce le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per poter soddisfare il predetto obbligo.

A tal riguardo, si segnala che il **29 novembre 2016** è stato pubblicato il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210183** contenente **proprio modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche** approvate con il citato Provvedimento n. 102807 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Inoltre con la **Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016** l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ invio telematico dei corrispettivi giornalieri **per i distributori automatici di trasporto e titoli di sosta.**

Nella risoluzione n. 116 in epigrafe, l’Agenzia specifica che per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico, dotato di un processore e una memoria, capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
3. un erogatore di beni e/o servizi.

Con **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016** è stata disciplinata **una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici** che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi **tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.** Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, **privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento** del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

In riferimento alle **biglietterie automatiche per il trasporto** (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e **quelle per la sosta regolamentata** (parcheggi nelle c.d. “strisce blu”) come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse – cfr., ad esempio, **le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass, viene precisato nella risoluzione che tali apparecchiature non sono distributori automatici, né di beni, né di servizi, bensì “biglietterie automatizzate” che rilasciano titoli equiparati, ai fini fiscali, ai documenti certificativi dei corrispettivi (scontrino/ricevuta).**

L’Agenzia precisa nel suo parere che i distributori automatici dei biglietti di trasporto e di sosta **fungono solo da mero strumento di pagamento** di un servizio che sarà reso altrimenti ed erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una **certificazione fiscale** di tale servizio.

Per tal motivo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta **non possono rientrare** nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.

È opportuno ricordare, in questo senso, che, invece, le **“vending machine”** erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo.

CONCLUSIONI: MA COSA MI CONVIENE FARE?

Innanzitutto, conviene **approfondire la tematiche descritte nella presente guida** dedicando del tempo per comprenderla bene prima di effettuare la scelta migliore per la propria attività di business e soprattutto prima di arrivare alla scadenza legislativa e doverla subire con i relativi costi.

Segnalo, inoltre, che **sono possibili ulteriori modifiche e chiarimenti interpretativi** all'impianto normativo, quindi è necessario che i soggetti contribuenti ed i loro intermediari rimangano **vigili ed attenti alle variazioni**, soprattutto da qui a fine 2017.

In conclusione, a mio avviso, dopo le misure di contrasto all'evasione introdotte dall'art. 4 del D.L. 193/2016 cosiddetto Decreto Fiscale, è divenuto **assolutamente premiante e conveniente per il contribuente esercitare l'opzione del D.Lgs. 127/2015**, anche perchè i due attempimenti trasmissivi seguono le medesime regole operative.

Inoltre, le imprese ed i professionisti in Italia dovrebbero trovare la volontà di **digitalizzare le proprie relazioni commerciali** per poter esser competitivi con gli alti operatori europei e per poter realmente beneficiare di vantaggi tangibili ed intangibili nel medio-lungo termine. Per tal motivo **nell'ambito dell'esercizio dell'opzione del D.Lgs. 127/2015 consiglio di utilizzare il più possibile il Sistema di Interscambio per la veicolazione delle fatture elettroniche B2B ordinarie o semplificate.**

Grazie per l'attenzione

Fabrizio Lupone

Digital Compliance Expert & Advisor & Trainer

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

Web www.docpaperless.com

Twitter @DocPaperless

*Facebook **Studio F. Lupone DocPaperless***



DocPaperless

Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

Copyright - DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali - Servizi, Competenza e Formazione per la Digitalizzazione Documentale™ - Studio Fabrizio Lupone

Tutti i diritti sul presente documento, compresi l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono di proprietà dello studio Ing. Fabrizio Lupone e riservati.

LO STUDIO F. LUPONE di “DIGITAL COMPLIANCE”

*Lo Studio Lupone fornisce con passione questi documenti di utilità sui temi della digitalizzazione a norma. Lo Studio si propone come il tuo **business partner sui temi della Digital Compliance** nella definizione dei processi digitali di un'organizzazione, sia per progetti molto complessi e continuativi, ma anche solo per un parere normativo o di processo, per una breve assistenza su un piccolo progetto, un servizio o un contratto.*

La consulenza può essere erogata ai gruppi di aziende strutturate e di grandi dimensioni, alle piccole -medie e micro imprese, ai professionisti, ai cloud service providers, alle software house, ai vendor operatori di mercato, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, alle associazioni, ai CAF e agli studi professionali associati, agli ospedali e alle cliniche private per la sanità digitale. Quindi la consulenza è rivolta a qualsiasi tipo di organizzazione che intende gestire i processi documentali in digitale o che ha bisogno di supporto sulla normativa e sui processi digitali, necessita di audit di conformità alla norma, di training per il ruolo di Responsabile della Conservazione e supporto per la predisposizione di un adeguato Manuale della Conservazione.

*Per la modalità della consulenza, si predilige anche un modello di erogazione smart e remotizzato, grazie all'ausilio delle call e della redazione di pareri/documenti a distanza, ma si offre anche il modello tradizionale de visu sulla base delle esigenze del Cliente e su tutto il territorio nazionale. Lo Studio si contraddistingue per **competenza, metodo, serietà, professionalità e indipendenza**. Lo Studio offre **un'esperienza di oltre tredici anni sulle tematiche della Digital Compliance ed una eccellenza nella pratica operativa e nella consulenza professionale sulle diverse materie della digitalizzazione a norma dei processi**.*

*Per conoscere l'overview dei servizi offerti dalla Studio **clicca qui**. Negli ultimi tre anni sono stati redatti **circa seicento pareri normativi**.*

*Per accedere alle **news** del sito DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali **clicca qui**.*

*Le news del sito **www.docpaperless.com** dello Studio hanno raggiunto **in tre anni 68.158 visitatori univoci, 80.829 sessioni e 116.307 pagine visitate**. Lo Studio Lupone **ringrazia tutti gli affezionati** dei contenuti di DocPaperless.*

*Clicca su **@DocPaperless** per seguirci su **Twitter** e metti mi piace alla pagina **Studio F. Lupone DocPaperless** su **Facebook** per seguire le tante utili informazioni sul mondo del Digitale a Norma.*

*Inoltre, **entra nel nuovissimo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione” per rimanere sempre aggiornato e poter approfondire le predette tematiche. Lì le news, le condivisioni e gli***

aggiornamenti normativi sono davvero interessanti! Clicca qui e diventa membro del Gruppo!
Grazie

47



#Digitale #Dematerializzazione #DocPaperless
Bit Volant, Bit Preservation Manent